



COMUNE DI ZAVATTARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 30/04/2026

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12-03-2026 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026" E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2026-2027-2028-2029-2030 A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Colombini Mauro - Presidente	Sì
2. Lazzati Mary - Vice Sindaco	No
3. Chiesa Cinzia - Consigliere	Sì
4. Valdi Simone - Consigliere	Sì
5. Accoliti Massimo - Consigliere	Sì
6. Pallavezati Iacopo Gianmaria - Consigliere	Sì
7. Bruni Francesca - Consigliere	Sì
8. Manzini Maurizio - Consigliere	Sì
9. Corti Davide - Consigliere	Sì
10. Sacchi Roberta - Consigliere	Sì
11. Narduzzi Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

In assenza del Segretario Reggente Dott.ssa Rossella Fiorillo, partecipa il Vice Segretario Comunale **Umberto Fazia Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Colombini Mauro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12-03-2026 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026" E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2026-2027-2028-2029-2030 A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, commi 738 della legge n. 1.60 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
 - l'art.1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- Visto** che con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2026 sono state deliberate le sottospecificate aliquote:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1 comma 741, lettera c), n.6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	1.02%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art.1 comma 758, delle Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Visto che si rende necessario rettificare la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2026, in quanto a causa dell'errata indicazione dell'aliquota per gli "fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10);

RITENUTO di approvare, le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026-2027-2028-2029-2030 determinandole come segue:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9	0,60%

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1 comma 741, lettera c), n.6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art.1 comma 758, delle Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuir la fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo I della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; Visto:
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che, ad oggi, il citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è stato varato, pertanto, anche per il 2026 l'Ente può procedere alla diversificazione delle aliquote per come stabilito nel 2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2025 avente ad oggetto: *“DICHIAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 267/2000”*;

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del Testo unico 267/2000, se al momento della dichiarazione del dissesto è già stato approvato il bilancio di previsione, gli adempimenti e i termini iniziali, previsti per il consiglio comunale, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto;

RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere, prima possibile, all'approvazione degli atti propedeutici e complementari all'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato (quinquennio 2026- 2030);

RICHIAMATO in materia l'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.

Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 03-07-2020;

Visto il “Regolamento IMU”, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 03-07-2020;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021);

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

Sentito l'intervento del Sindaco: “ringrazio la Consiglieria Comunale Sig.ra Sacchi che ha fatto rilevare l'errore di un'aliquota contenuta nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12-03-2026”;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Sig. Corti:” essendo gli aumenti legati al dissesto, per coerenza voteremo contrario”;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Sig.ra Sacchi: “non essendoci il parere conforme dell'Organo Straordinario di Liquidazione, voterò contrario”;

Con voti sette favorevoli, tre contrari (Corti Davide, Sacchi Roberta, Narduzzi Antonio), nessuno astenuto, essendo dieci i presenti

DELIBERA

- Di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12-03-2026 e di approvare le aliquote IMU per gli anni 2026-2027-2028-2029-2030 di seguito specificate:

-

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1 comma 741, lettera c), n.6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art.1 comma 758, delle Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF;
- di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nel sopra elencato allegato sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line comunale e sul sito web del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO CMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.Lvo 267/00;

Con voti sette favorevoli, tre contrari (Corti Davide, Sacchi Roberta, Narduzzi Antonio), nessuno astenuto, essendo dieci i presenti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ZAVATTARELLO
PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO

Proposta di delibera di C.C. n. 13/2026

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12-03-2026 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026" E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2026-2027-2028-2029-2030 A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla proposta di deliberazione in alto citata

ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE:
- SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE AI SENSI DELL' ART. 49 D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 267;

ZAVATTARELLO, li 30.04. 2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIG.RA SILVANA MARTINOLI

Prospetto aliquote IMU - Comune di ZAVATTARELLO

ID Prospetto 19326 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

DOTT. MAURO COLOMBINI



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 , LEGGE 18.08.2000 , N. 267)

N. 139 REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

17 3 MAG 2026

all' albo pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi

17 3 MAG 2026



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134, LEGGE 18.08.2000, N. 267)

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00.

- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.